

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI E LE PROVVISTE PER LE ATTIVITA' A
SUPPORTO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI QUALI SCAVI
E RINTERRI PER OPERAZIONI DI INUMAZIONE E ESUMAZIONE E OPERE
MURARIE PER OPERAZIONI DI TUMULAZIONE E ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI
CAPITOLINI PER UN PERIODO DI 48 MESI**

Lotto I Cimitero Flaminio

Lotto II Cimitero Verano

Lotto III Cimiteri Laurentino e suburbani

RESPONSABILE SERVIZIO ESERCIZIO a.i.
Ing. Marco Casonato

DIRETTORE DEI CIMITERI CAPITOLINI
Dott. Maurizio Campagnani

Sommario

Sommario	2
Art. 1.1 - Oggetto dell'appalto	4
Art. 1.2 – Ammontare e durata dell'appalto	4
Art. 1.3 – Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere	5
Art. 1.4 - Modalità di stipulazione del contratto	5
Art. 1.5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili	6
Art. 1.6 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	6
CAPO II - Disciplina contrattuale	7
Art. 2.1 - Documenti che fanno parte del contratto	7
Art. 2.2 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	7
Art. 2.3 - Fallimento dell'appaltatore	7
Art. 2.4 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere	7
Art. 2.5 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	8
CAPO III - Garanzie	8
Art. 3.1 - Cauzione provvisoria	8
Art. 3.2 - Cauzione definitiva o garanzia fideiussoria	8
Art. 3.4 - Assicurazioni a carico dell'impresa.....	8
CAPO IV - Termini per l'esecuzione	9
Art. 4.1 - Consegna e inizio dei lavori	9
Art. 4.2 - Termini per l'ultimazione dei lavori.....	9
Art. 4.3 - Sospensioni e proroghe	10
4.3.1 Sospensioni concesse dal DL	10
4.3.2 Sospensioni concesse dal RUP	10
4.3.3 Proroghe	11
Art. 4.4 - Penali	11
CAPO V - Disciplina economica	13
Art. 5.1– Anticipazione	13
Art. 5.2 - Pagamenti in acconto	13
Art. 5.3 - Pagamenti a saldo	14
Art. 5.4 - Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto	15
Art. 5.5 -Ritardi nel pagamento della rata di saldo	15
CAPO VI - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori	16
Art. 6.1 - Lavori a misura	16
Art. 6.2 – Rendicontazione	16

CAPO VII - Disposizioni per l'esecuzione	16
Art. 7.1 - Condotta dei Lavori	16
Art. 7.2 - Direzione dei lavori.....	17
Art. 7.5 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione.....	18
CAPO VIII - Disposizioni in materia di sicurezza.....	18
Art. 8.1 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	18
Art. 8.2 - Norme di sicurezza generali e Sicurezza sul luogo di lavoro	20
Art. 8.3 - Piani di sicurezza.....	20
Art. 8.4 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza	21
Art. 8.5 - Piano operativo di sicurezza	21
Art. 8.6 - Interferenze	22
Art. 8.7 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	22
CAPO IX - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio	23
Art. 9.1-Definizioni delle controversie.....	23
Art. 9.2 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	23
Art. 9.3 - Risoluzione del contratto- Esecuzione d'ufficio	23
CAPO X - Disposizioni per l'ultimazione	24
Art. 10.1 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	24
Art. 10.2 - Presa in consegna dei lavori ultimati.....	24
Art. 10.3 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione.....	24
CAPO XI - Norme finali.....	25
Art. 11.1 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore	25
Art. 11.2 - Oneri e obblighi speciali a carico dell'Appaltatore.....	27
Art. 11.3 – Responsabilità dell'Appaltatore per danni	29
Art. 11.4 - Custodia del cantiere.....	29
Art. 11.5 - Cartello di cantiere	30
Art. 11.6 - Spese contrattuali, imposte, tasse	30
PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE.....	31
Art. 12.1 – Descrizione dell'attività	31
Art. 12.2 – Modalità di esecuzione.....	32
Art. 12.2.1 – Squadre di lavoro.....	32
Art. 12.2.2 – Lotto I Cimitero Flaminio	33
Art. 12.2.3– Lotto II Cimitero Verano	33
Art. 12.2.4– Lotto III Cimitero Laurentino e Suburbani	34
Art. 12.3 – Uso dei locali e utenze.....	34

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO I - Natura e oggetto dell'appalto

Art. 1.1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto riguarda l'esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti a supporto dell'esecuzione delle operazioni cimiteriali, quali scavi e rinterri per le operazioni di inumazione e esumazione e opere murarie quali la chiusura dei loculi necessarie per dare completamente ultimate le operazioni di tumulazione e estumulazione, e sistemazione dei riquadri secondo gli ordinativi della Direzione dei Lavori e nei modi e termini indicati nel presente Capitolato, nella documentazione di gara e nei relativi allegati.

In funzione del Cimitero servito e per esigenze organizzative l'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto n. 1: CIMITERO FLAMINIO

Lotto n. 2: CIMITERO VERANO

Lotto n. 3: CIMITERI LAURENTINO E SUBURBANI (ISOLA FARNESE, CESANO, SANTA MARIA DI GALERIA, MACCARESE, CASTEL DI GUIDO, OSTIA ANTICA, S. VITTORINO E S. MARIA DEL CARMINE).

Nella PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE sono indicate nel dettaglio le opere oggetto del presente appalto.

2. Le prestazioni inerenti l'appalto sono da valutarsi a misura.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite dal capitolato speciale d'appalto, e realizzate secondo quanto specificato nelle descrizioni delle singole lavorazioni riportate sul Prezziario di riferimento e/o nella formulazione di ogni singolo ordine di lavoro e secondo le ulteriori indicazioni esecutive fornite dalla Direzione Lavori nel corso dei lavori.
4. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
- 5.

Art. 1.2 – Ammontare e durata dell'appalto

1. L'appalto è relativo a lavori a misura.
2. La durata dell'appalto è di 48 (quarantotto) mesi.
3. Gli importi complessivi (per i 4 anni di durata dell'appalto) IVA esclusa, distinti per 3 singoli lotti sono i seguenti:

LOTTO I – Cimitero Flaminio

Importo lavori per :

Opere a misura	€	4.212.442
Oneri per la sicurezza	€	175.518

TOTALE LOTTO I

€ 4.387.960

LOTTO II – Cimitero Verano**Importo lavori per :**

Opere a misura € 1.448.496

Oneri per la sicurezza € 60.354

TOTALE LOTTO II

€ 1.508.850

LOTTO III – Cimitero Laurentino e suburbani**Importo lavori per :**

Opere a misura € 1.181.942

Oneri per la sicurezza € 49.248

TOTALE LOTTO III

€ 1.231.189

TOTALE COMPLESSIVO 48 MESI€ **7.128.000****Art. 1.3 – Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere**

1. Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi del successivo articolo 7.2, risultano indicate nella PARTE II – MODALITA' DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE del presente Capitolato, suddivise per ciascun lotto.

Art. 1.4 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto, conforme allo Schema di contratto (di seguito "**Contratto**"), è stipulato "a misura", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "**Codice**").
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui di cui all'articolo 106 del Codice e le condizioni previste dal presente Capitolato tecnico.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. Le lavorazioni e i materiali sono determinati sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine decrescente di priorità:
 - a) elenco prezzi di capitolato
 - b) desumendoli dalla Tariffa dei Prezzi 2012 della Regione Lazio;
 - c) desumendoli dalla Tariffa del Prezzario DEI;

d) ricavandoli, totalmente o parzialmente, da nuove analisi dei prezzi quando sia impossibile l'applicazione dei precedenti criteri ai punti a), b) e c).

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

Art. 1.5 - Categoria prevalente, categorie scorparabili, categorie subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 (di seguito "**Regolamento**"), i lavori sono classificati nella categoria prevalente delle seguenti opere:

- «OG 1» Edifici civili e industriali

Art. 1.6 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazione omogenee, ai fini di cui all'art. 106 del Codice, sono suddivise come segue, e fanno riferimento, per comodità interpretativa, alle omologhe voci del Prezzario Regione Lazio posto a riferimento per la formulazione del ribasso a base di gara:

LOTTO I – CIMITERO FLAMINIO			
N	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
01	Scavi e rinterri a supporto di operazioni di inumazione e esumazione	€ 1.755.184	40
02	Opere Murarie a supporto delle attività di tumulazione e estumulazione	€ 2.632.776	60
TOTALE		€ 4.387.960	100

LOTTO II – CIMITERO VERANO			
N	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
01	Scavi e rinterri a supporto di operazioni di inumazione e esumazione	€ 75.442	5
02	Opere Murarie a supporto delle attività di tumulazione e estumulazione	€ 1.433.408	95
TOTALE		€ 1.508.850	100

LOTTO III – CIMITERO LAURENTINO E SUBURBANI			
N	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
01	Scavi e rinterri a supporto di operazioni di inumazione e esumazione	€ 492.476	40
02	Opere Murarie a supporto delle attività di tumulazione e estumulazione	€ 738.713	60
TOTALE		€ 1.231.189	100

CAPO II - Disciplina contrattuale

Art. 2.1 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - il presente capitolato speciale compresi i documenti allegati allo stesso;
 - elenco prezzi;
 - il piano operativo di sicurezza di cui al Titolo IV del Decreto n. 81 del 2008;
 - la Tariffa dei Prezzi 2012 della Regione Lazio, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di salute e sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.

Art. 2.2 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e comporta la piena accettazione delle disposizioni riportate all'interno del presente Capitolato Speciale d'Appalto; la presa d'atto di tutte le procedure, condizioni, caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalle voci; l'accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
3. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del DPR 207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del Procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
4. Tutte le attività oggetto del presente capitolato costituiscono ad ogni effetto pubblico servizio e, per nessuna ragione, possono essere sospese o abbandonate dall'appaltatore.

Art. 2.3 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall' art. 108 del D.lgs. 50/2016.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48 del D.lgs. 50/2016.

Art. 2.4 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale D'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale D'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 o 3, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 2.5 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del DPR 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto.

3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al DPR 21 aprile 1993, n. 246.

4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008)

CAPO III - Garanzie

Art. 3.1 - Cauzione provvisoria

1. È richiesta una cauzione provvisoria con le modalità, le condizioni e i termini di cui al disciplinare di gara.

Art. 3.2 - Cauzione definitiva o garanzia fideiussoria

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, è richiesta una cauzione/garanzia definitiva, con le modalità, le condizioni e i termini di cui al Contratto d'Appalto.

Art. 3.4 - Assicurazioni a carico dell'impresa

1. È richiesta una copertura assicurativa a carico dell'impresa, con le modalità, le condizioni e i termini di cui al Contratto d'Appalto, che tenga indenne AMA da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione con un massimale di RCVT € 3.000.000,00.

CAPO IV - Termini per l'esecuzione

Art. 4.1 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se ricorrono le condizioni di cui all'art. 32, comma 8 del Codice, facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, nei casi in cui il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari. In tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. Il Responsabile del Procedimento accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi preliminari in materia di sicurezza sul lavoro, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere ad AMA, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 4.2 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. La durata dell'appalto è fissata in giorni in giorni 1440 (millequattrocentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque fino ad esaurimento dell'importo contrattuale.
2. I lavori verranno richiesti all'impresa mediante appositi ordini di servizio scritti, iniziati ed ultimati nei termini stabiliti nei relativi ordini di servizio. Non sarà ammessa alcuna deroga a tale disposizione, se non per accertate cause di forza maggiore, debitamente constatate dalla Direzione Lavori, ovvero per espresso ordine scritto dell'AMA.
3. Nel calcolo della durata contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

Art. 4.3 - Sospensioni e proroghe

4.3.1 Sospensioni concesse dal DL

1. Qualora – ai sensi dell’art. 107 del Codice – cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’Appaltatore. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’Appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato da AMA.
4. Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma di legge.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al Responsabile del Procedimento; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

4.3.2 Sospensioni concesse dal RUP

1. Il Responsabile del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso Responsabile Del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal Responsabile del Procedimento si applicano le disposizioni di legge, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dei Lavori, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; AMA può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

4.3.3 Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine previsto nell'Ordine di Servizio, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 giorni prima della scadenza del medesimo termine.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 5 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile del Procedimento, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al Responsabile del Procedimento questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile del Procedimento entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta; il Responsabile del Procedimento può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 5 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del Responsabile del Procedimento.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 10 giorni e di 5 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 5 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Ordine di Servizio, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del Responsabile del Procedimento entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 4.4 - Penali

1. Violazioni alle prescrizioni generali del Capitolato:

Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelle particolari di cui al successivo punto 2) quali:

1. la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio Dirigente;
2. il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della D.L.;
3. la mancata comunicazione giornaliera della dislocazione del personale sui vari lavori;
4. la mancata comunicazione del programma giornaliero dei lavori;
5. le violazioni degli obblighi di custodia del cantiere, di cui all'art. 11.4 del presente capitolato;

saranno passibili di penalità di € 500,00.

2. Violazioni a prescrizioni particolari del Capitolato:

Fermo restando il diritto di AMA S.p.A. di risolvere il Contratto ed agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno e fatte salve le ipotesi di forza maggiore potrà, AMA S.p.A. applicare le penali ivi previste:

- a) In caso di mancato rispetto dei termini di inizio lavori di cui all'art. 4.1, AMA S.p.A. potrà applicare all'Appaltatore una penale giornaliera pari ad Euro 250,00;
- b) In caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori di cui all'art. 4.2 AMA S.p.A. potrà applicare all'Appaltatore una penale giornaliera di importo pari all'1% (uno per cento) dell'importo netto del singolo lavoro ordinato;
- c) In caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dei termini nell'Offerta tecnica migliorativa, AMA, per ciascun giorno di ritardo e/o di mancato servizio/fornitura, potrà applicare all'Appaltatore una penale di importo pari a € 1.000,00;

Il numero dei giorni di ritardato inizio e di ritardata fine verrà calcolato cumulativamente al termine dei lavori di ogni singolo intervento e la relativa penale verrà contabilizzata all'interno del SAL immediatamente successivo;

- d) nel caso in cui l'Appaltatore non adempia alle obbligazioni di cui al punto 1 (art. 12.1 - "Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore") e/o punto 4 lett b (art. 12.2 - "Oneri e obblighi speciali a carico dell'Appaltatore"), per ciascun inadempimento e per ogni giorno di ritardo, potrà applicare all'Appaltatore una penale di importo pari a € 130,00.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA all'Appaltatore; a fronte delle menzionate contestazioni, l'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate.

4. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. AMA potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3. Qualora venisse raggiunto tale limite, AMA potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.

7. L'Appaltatore prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il Contratto.

CAPO V - Disciplina economica

Art. 5.1- Anticipazione

1. Non è prevista la corresponsione in favore dell'aggiudicatario di nessuna anticipazione dell'importo contrattuale.

Art. 5.2 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto dei lavori eseguiti e contabilizzati ai sensi dell'articolo 6.1, sono dovute mensilmente, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il*» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve esplicitamente fare riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. AMA provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. Ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte di AMA;
 - b) qualora l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni contrattuali in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'accertamento, da parte di AMA, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al DM 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
8. In caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto;
 - b) chiede inoltre all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - c) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al

comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all'articolo 10.3, comma

9. Qualora la irregolarità del DURC dell'Appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 5.3 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 5.2, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) abbia efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingua due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

Art. 5.4 - Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 5.2 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione di AMA per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che AMA abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se AMA non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 5.5 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 5.3, comma 3, per causa imputabile ad AMA, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

CAPO VI - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Art. 6.1 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura, computate per singolo intervento, sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. L'importo effettivo di tutte le opere da realizzare sarà determinato sulla base dello sconto percentuale unico offerto dall'aggiudicatario in sede di gara da applicare a ciascuno dei prezzi indicati nell'elenco prezzi o, in carenza, nei tariffari secondo le modalità indicate nell'art. 1.4 del presente capitolato.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 1.4, comma 3, del presente capitolato.
6. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 1.2, comma 1, lettera b) per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 6.2 – Rendicontazione

Mensilmente, l'Aggiudicatario deve presentare un documento riassuntivo delle attività svolte per il mese precedente, con puntuale riferimento all'Ordine di Servizio ricevuto dalla Direzione Lavori.

L'Amministrazione, può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento stesso.

Il documento di rendicontazione deve contenere una descrizione particolareggiata dei lavori svolti, eventualmente corredata da documentazione fotografica.

CAPO VII - Disposizioni per l'esecuzione

Art. 7.1 - Condotta dei Lavori

1. I lavori verranno richiesti all'impresa mediante appositi ordini di servizio scritti, redatti in triplice copia, sui quali verrà specificata la natura dei medesimi e fissato il periodo di tempo necessario concesso per l'esecuzione delle opere. Due copie dei suddetti ordini di servizio dovranno essere restituiti firmati in segno di ricevuta ed in adempimento. L'appaltatore che si rifiuta di firmare per ricevuta le copie degli ordinativi di servizio sarà passibile della penalità di cui al relativo articolo.
2. I lavori richiesti dovranno essere iniziati ed ultimati nei termini stabiliti nei relativi ordini di servizio. Non sarà ammessa alcuna deroga a tale disposizione, se non per accertate cause di forza maggiore, debitamente constatate dalla Direzione Lavori, ovvero per espresso ordine scritto dell'AMA.
3. In caso di urgenza l'ordine potrà essere verbale e sarà trascritto entro il secondo giorno lavorativo successivo.
4. I lavori potranno essere ordinati a tratti, con cicli di lavorazione completa.

5. Per garantire l'ultimazione dei lavori richiesti entro la durata prevista dell'appalto l'Impresa, su richiesta della D.L., dovrà attivare anche più cantieri contemporaneamente. In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante. Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.
6. Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante della Ditta, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione Lavori, rilasciandone, se del caso, ricevuta.
7. Ai vari lavori dovranno essere addetti operai adeguati per numero e per qualifica, provvisti della necessaria attrezzatura e sorvegliati dal Direttore di Cantiere o in sua giustificata assenza dall'assistente di cantiere, comunque sempre presenti in cantiere o reperibili in ogni momento. Il personale tecnico dedicato alla conduzione dei lavori dovrà essere idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.
8. L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Tecnico Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della D.L. la quale può richiedere, **motivatamente**, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori. Pertanto l'Appaltatore è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito ai lavori. Gli interventi dovranno essere svolti nel rispetto delle attività istituzionali degli edifici soggetti al presente contratto di manutenzione.
9. L'Impresa sarà inoltre tenuta a comunicare giornalmente alla Direzione Lavori AMA la dislocazione del personale sui lavori vari, il programma dei medesimi, le eventuali variazioni, ecc.. L'Impresa, per i lavori che debbono essere eseguiti su locali dove si svolge una qualsiasi attività, dovrà condurre gli stessi in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento dei servizi.
10. Nella esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto negli OdS e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.
11. L'Appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano, **ove adeguatamente motivato**, svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri dell'Amministrazione.
12. L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe per aggotamento ecc..
13. Qualora i lavori debbano eseguirsi in locali dove all'interno venga svolta qualsiasi attività lavorativa da personale aziendale l'Appaltatore dovrà uniformarsi a regolamenti interni vigenti presso i Cimiteri Capitolini e dovrà condurre lavori in modo da non arrecare disturbo od intralcio, ove possibile, al funzionamento degli edifici stessi.

Art. 7.2 - Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto

3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all'Appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

Art. 7.5 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione

1. Il materiale proveniente dagli scavi e dalle demolizioni eventualmente operati nel corso e/o ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovrà essere gestito dall'Appaltatore nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale, anche di natura regolamentare, vigente in materia di gestione e trattamento dei rifiuti e, conseguentemente, conferiti, nel rispetto della richiamata normativa, ad impianti a ciò autorizzati a cura e spese dell'Appaltatore medesimo. L'Appaltatore avrà cura di trasmettere alla DL la documentazione di legge attestante il processo di trattamento e gestione di detto materiale, incluso il "destino finale" in impianto di smaltimento/recupero. AMA si riserva, tuttavia a suo insindacabile giudizio, la proprietà di detti materiali qualora lo riterrà necessario e l'Appaltatore dovrà provvedere (i costi si intendono compensati con le voci e gli importi contrattuali) a scaricare ed accatastare detti materiali nei luoghi e con le modalità indicate dalla stessa AMA.

CAPO VIII - Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 8.1 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa

individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
- b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo - Modifiche ed integrazioni al Piano Di Sicurezza;
- d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 6.5.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, qualora l'appaltatore sia un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 8.2 - Norme di sicurezza generali e Sicurezza sul luogo di lavoro

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene;
- c) l'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
- d) L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
- e) Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 6.3.
- f) Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
- g) nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- h) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- i) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
- j) L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- k) L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
- l) L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 8.1, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 o 8.7.

Art. 8.3 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 8.4 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 8.5 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, **entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori**, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 1.9.1, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 8.3.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 8.6 - Interferenze

Per la tipologia e l'entità della prestazione oggetto dell'appalto i rischi da interferenza tra le attività proprie dell'appalto e le attività che si svolgono all'interno dei complessi edilizi e/o le attività svolte da altra impresa operante per conto di Committente o di altro soggetto terzo saranno considerati in ambito di PSC qualora necessitino, ovvero nel DUVRI allegato alla documentazione di gara.

In ogni caso, pur in assenza di interferenze ravvisabili a priori, prima dell'avvio delle attività l'Appaltatore verrà convocato per effettuare una riunione preventiva di reciproca informazione e coordinamento in materia di sicurezza e ambiente per confermare la situazione sopra esposta. Di detta riunione verrà redatto verbale.

Non si possono peraltro escludere interventi presso locali frequentati da Terzi. Per tali interventi si procederà con l'adozione di misure tecniche organizzative per evitare situazioni di interferenza i cui oneri sono indicati nel documento DUVRI allegato.

Ogni operazione che possa comportare rischi per terzi o che richieda la messa fuori servizio di una parte di impianto dovrà essere preventivamente comunicata dall'Appaltatore al Committente.

Normalmente sarà cura del Committente provvedere affinché l'area di intervento sia interdetta all'accesso a Terzi estranei all'attività. Nel caso di impossibilità di interdire l'accesso alle aree interessate dal servizio, particolare cura dovrà essere prestata nel disporre l'esecuzione del servizio in orari di chiusura, ivi comprese le giornate di sabato, domenica e festività infrasettimanali.

Il documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) allegato al presente Capitolato Speciale deve pertanto intendersi come un documento "dinamico", da formalizzarsi a seguito dell'aggiudicazione e che nel corso dell'esecuzione dell'appalto verrà integrato e completato con i verbali delle riunioni di cui sopra nonché con le documentazioni dai medesimi richiamata. Tali integrazioni devono altresì intendersi anche come aggiornamenti del presente documento in caso di mutate situazioni quali ad esempio:

- intervento presso il luogo di esecuzione del servizio di subappalti o di forniture e posa in opera;
- modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo;
- specifiche disposizioni da parte degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore è tenuto ad attuare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici medesime, compatibili tra loro e coerenti con quanto indicato nel DUVRI.

Art. 8.7 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, l'impresa esecutrice deve comunicare tempestivamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario deve curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese tale obbligo ricade sull'impresa mandataria capogruppo.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza costituiscono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, in qualunque modo accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.

5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO IX - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio

Art. 9.1-Definizioni delle controversie

1. Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto, si farà riferimento al contratto.

Art. 9.2 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
- e) ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 50/2016, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, sarà prevista nei documenti di gara l'impegno a utilizzare con priorità i dipendenti, attualmente in forza presso i cimiteri in oggetto, inquadrati con il contratto edile - qualifica operaio addetto all'assistenza alle operazioni cimiteriali, compatibilmente con le esigenze dell'impresa subentrante

Art. 9.3 - Risoluzione del contratto- Esecuzione d'ufficio

1. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, AMA ha facoltà di risolverlo con modalità e termini in esso contenuti.

CAPO X - Disposizioni per l'ultimazione

Art. 10.1 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno di AMA. In caso di ritardo nel ripristino, si applicano le penali per i ritardi previste nel presente capitolato e/o nel Contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. AMA si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte di AMA, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 10.2 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. AMA si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora AMA si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte di AMA avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora AMA non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

Art. 10.3 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori AMA può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

CAPO XI - Norme finali

Art. 11.1 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti in altra parte del presente Capitolato tecnico, dal Contratto e, più in generale dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia e dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi agli Ordini di Servizio e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile e, comunque, in conformità con la normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere incorporate o, più in generale, affidate a terzi dalla stessa AMA;
- c) l'esecuzione presso gli Istituti autorizzati, con oneri a carico dello stesso Appaltatore, delle prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni e gli impianti in genere; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato tecnico o in conformità con le singole esigenze manutentive.
- e) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto di AMA e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero provocati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che AMA intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come da AMA, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

- h) la pulizia del cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso, dei manufatti in costruzione e/o in corso di ultimazione, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture e lavori per conto di AMA, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- j) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato tecnico o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- k) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- l) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei spazi ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, completi di servizi igienici, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi planimetrici, misurazioni, livellazione, trasporto di capisaldi, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna, nonché le spese per la restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali aggiornate, sulle quali dovranno essere riportate l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'appalto (ad es. collettori, adduttrici, opere fognanti, strade compresi marciapiedi e scarpate, impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l'appalto, ecc.) e le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori.
- n) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, come previsto dal presente capitolato tecnico o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- o) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente disposizione;
- p) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia ed esclusiva responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati AMA, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

- q) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - r) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - s) provvedere agli adempimenti della legge n. 986 del 1971, recepita nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" D.P.R. n. 380 del 06/06/01, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata, ivi inclusi gli oneri per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, nonché il pagamento della parcella in favore del Collaudatore medesimo;
 - t) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta di AMA;
 - u) l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia d'inquinamento acustico e di esposizioni ai rumori;
 - v) il completo sgombero del cantiere entro 15 (quindici) giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - w) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - x) le spese e gli oneri per installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - y) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2009, la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi di AMA (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 11.2 - Oneri e obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato:
 - a) a intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
2. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.

L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

4. All'Appaltatore fanno carico tutti gli oneri e le spese per la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato tecnico e del Contratto a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- a) la spesa per la fornitura, in comodato d'uso, di una macchina fotografica digitale completa degli accessori per il caricamento delle batterie e i cavi per la connessione ai PC in dotazione alla Direzione Lavori AMA S.p.A., inclusa la memory card di capacità adeguata;
- b) gli oneri necessari per mettere a disposizione della Direzione dei Lavori o del personale di AMA S.p.A. addetto alla sorveglianza e gestione dell'appalto e alle operazioni inerenti ai lavori stessi, una autovettura a 4 posti. Tra gli oneri sono compresi il carburante e quanto altro necessario a dare la vettura in perfetta efficienza di marcia, nonché l'assicurazione per il conducente e le persone trasportate con un massimale minimo di 5 milioni di euro (cinquemilioni). La vettura dovrà essere messa a disposizione per tutta la durata dell'appalto fino all'ultimazione dei lavori. All'atto della consegna dei lavori è fatto obbligo di comunicare il numero di targa dell'autoveicolo. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi alla richiesta della Direzione Lavori sarà effettuata in contabilità, per ogni giorno di inosservanza, la detrazione all'art. 4.4 del presente Capitolato (Penali).
- c) la fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili e quanto altro necessario;

5. Sono sempre a carico dell'Appaltatore, che non ha diritto ad alcun ulteriore compenso oltre ai corrispettivi contrattualmente previsti, i seguenti oneri:

- a) l'esecuzione dei lavori "per singoli tratti", secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro ed in tutta la zona interessata dall'appalto, sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, la circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi. Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Tecnico e gli ordini del Direttore dei Lavori, la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per gli oneri determinati da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo;
- b) l'onere della raccolta e il conferimento dei rifiuti provenienti dalle operazioni oggetto del presente capitolato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: resti lapidei a seguito di opere murarie, resti vegetali a seguito di scavi, ecc.) in modo differenziato, nelle aree dei cimiteri, indicate dalla Direzione Lavori.

6. L'Appaltatore non avrà, inoltre, diritto a compensi addizionali ai prezzi di Contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione

stradale, restando riservata, alla Direzione dei Lavori, la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura, nonché per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitatamente all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Tecnico ed alla durata dei lavori.

Art. 11.3 – Responsabilità dell'Appaltatore per danni

- 1.** AMA non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.
- 2.** L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, anche a terzi, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità impegnandosi, altresì, a manlevare in giudizio ed a tenere sollevata ed indenne AMA da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.
- 3.** L'Appaltatore sarà responsabile verso AMA e verso qualsiasi terzo di eventuali danni alle canalizzazioni pp.ss. (pubblici servizi) esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati.
- 4.** Per i danni arrecati ai manufatti, anche di proprietà di terzi, alberature e beni comunali, AMA si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese, effettivamente sostenute, dai mandati di pagamento da effettuare in favore dell'Appaltatore.
- 5.** L'Appaltatore si obbliga a garantire e sollevare, nonché a manlevare in giudizio AMA da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'esecuzione del Contratto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta delle opere.
- 6.** L'Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi, eventualmente, intentati da terzi contro AMA in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.
- 7.** L'Appaltatore s'impegna, inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme da AMA, eventualmente, corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che AMA non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei suoi confronti.
- 8.** Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s'intendono integralmente riportate.

Art. 11.4 - Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà di AMA e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte di AMA.

1. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata, esonerando AMA da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. La violazione della presente prescrizione è riportata al precedente art. 4.4, comma 2, punto g).

Art. 11.5 - Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero i cartelli indicatori necessari, con le dimensioni di almeno cm. 90 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 11.6 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 139 del DPR 207/209 sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.), direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - e) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro (81), dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. (82)
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE

Art. 12.1 – Descrizione dell'attività

1. L'esecuzione di tutti i lavori e le provviste per le attività a supporto dell'esecuzione delle operazioni cimiteriali consistono nella realizzazione degli scavi e rinterri a supporto delle operazioni di inumazione e esumazione e opere murarie di apertura e chiusura loculi nelle operazioni di tumulazione e estumulazione e di ripristino del loculo in caso di caso di estumulazione. Nello specifico si dettaglio meglio l'attività nei punti di seguito elencati:
 - Fornitura di mattoni e/o elementi prefabbricati in cemento per le attività di chiusura loculi;
 - Operazioni di chiusura loculi a supporto delle attività di tumulazione in loculo e tombe private;
 - Operazioni di apertura e chiusura loculi a seguito delle attività di estumulazione da loculo e tombe private;
 - Pulizia degli edifici da materiali di risulta provenienti dalle estumulazioni e conferimento nei cassoni dedicati posti all'interno del cimitero;
 - Operazioni di scavo fosse e rinterri a supporto delle operazioni cimiteriali di inumazione salma in campo comune;
 - Operazioni di scavo fosse e rinterri a supporto delle operazioni cimiteriali di inumazione salma inconsunta in campo comune;
 - Attività rimozione lapidi e scavo fosse e rinterri a supporto delle operazioni di esumazione dei campi comuni;
 - Fornitura e posa in opera di pozzetti in plastica a supporto delle attività di inumazioni ceneri;
 - Rimozione e/o sistemazione terra in campo comune, con ripristino della fruibilità del campo per gli utenti o per nuove attività;
 - Aggottamento del loculo in caso di richiesta da parte della Direzione Lavori.
2. il corrispettivo per i predetti interventi sarà computato a misura e contabilizzato sulla scorta dell'elenco prezzi al netto del ribasso offerto in sede di gara.
3. Le opere murarie a supporto delle attività di tumulazione e estumulazione consistono nella chiusura e sigillatura con mattoni o con elementi prefabbricati in cemento del loculo dove è avvenuta l'operazione cimiteriale comunicato direttamente dall'ufficio di camera mortuaria. Il personale dovrà conoscere la toponomastica cimiteriale così da ridurre al minimo i tempi di attesa delle famiglie e del personale seppellitore.
4. Le attività di scavo e rinterro consistono nello scavo/rinterro di fosse per inumazione e/o esumazione nei luoghi comunicati dall'ufficio di camera mortuaria. Lo scavo dovrà essere eseguito a mano e ove possibile con miniscavatore, secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori, lo stesso scavo sarà rinterrato al termine dell'operazione cimiteriale, rimane in carico all'impresa aggiudicataria l'onere del rispetto di tutte le precauzioni previste nel Piano Operativo di Sicurezza. La preparazione di un nuovo campo di inumazione prevede lo scavo con escavatore, il posizionamento in batteria di casseforme in ferro (di proprietà dell'Amministrazione) per il calo in sicurezza del feretro in ciascuna cassaforma, la successiva rimozione della stessa e completamento del rinterro.
5. Per le operazioni in manufatti cimiteriali privati (tombe di famiglia) l'impresa aggiudicataria dovrà garantire, nei manufatti comunicati dalla camera mortuaria e supervisionate dalla Direzione Lavori, la fornitura, il montaggio e lo smontaggio di idonea struttura in tubo/giunto o similare, incluso paranco secondo le indicazioni della D.L., al fine di calare e/o sollevare il feretro movimentato dal personale seppellitore nell'esecuzione delle operazioni cimiteriali.

6. L'impresa, per favorire lo svolgimento delle attività, dovrà dotarsi di attrezzatura "Alza feretri" per la movimentazione delle salme (fino alla 3^a fila) come da seguente schema:

LOTTO 1	9 unità
LOTTO 2	5 unità
LOTTO 3	3 unità

7. L'impresa, per favorire lo svolgimento delle attività, dovrà dotarsi di attrezzatura "Alza feretri" per la movimentazione delle salme (fino alla 5^a fila) come da seguente schema:

LOTTO 1	9 unità
LOTTO 2	5 unità
LOTTO 3	3 unità

8. La chiusura del campo a termine delle operazioni di inumazione dovrà prevedere il ripristino del ciglio con accessi agevolati per diversamente abili in corrispondenza dei viali tra le file pari e quelle dispari, il ripristino della piena funzionalità e decoro delle fontane ricomprese nel perimetro del campo, l'apposizione di cartelli indicatori del numero del campo stesso in corrispondenza degli angoli, concordati con l'Amministrazione;
9. Muratura e stuccatura a seguito delle attività di estumulazione per consentire all'Amministrazione di rendere fruibile il loculo per i richiedenti.

Art. 12.2 – Modalità di esecuzione

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
2. Tutto il personale deve indossare adeguato vestiario/divisa e tenere un comportamento consono al luogo nel rispetto dei parenti dei defunti.
3. L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del Responsabile del Procedimento.
4. eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al Direttore dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza e al Responsabile del Procedimento
5. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori, Responsabile del Procedimento e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.

L'inosservanza dei punti del presente articolo, può determinare l'applicazione delle penali.

Art. 12.2.1 – Squadre di lavoro

1. Per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente Capitolato l'Appaltatore dovrà essere in grado di mettere a disposizione un numero adeguato di squadre di intervento al fine di eseguire contemporaneamente più interventi ordinati giornalmente dalla Direzione Lavori;

2. Le squadre devono essere coordinate dal Responsabile di Cantiere, e devono essere dimensionate in modo sufficiente all'espletamento delle lavorazioni richieste nell'ordine di intervento;
3. La squadra dovrà essere formata di numero adeguato di personale in funzione delle attività da svolgere; per ogni squadra dovrà essere indicato il referente all'interno della squadra ovvero Capo Squadra;
4. Tutte le squadre di lavoro dovranno essere attrezzate per la tipologia di intervento da porre in essere
 - mezzi di trasporto ed attrezzatura necessaria per svolgere le attività a loro richieste;
 - materiali edili necessari di caratteristiche ed in quantità adeguate;
 - dispositivi di protezione individuale e apprestamenti di sicurezza necessari per le opere da eseguire.
5. Per le attività di scavo e rinterro dovranno essere predisposti numero di escavatori, secondo le necessità dell'Amministrazione
6. Il presente articolo si applica anche ai subappaltatori.

L'inosservanza dei punti del presente articolo, può determinare l'applicazione delle penali.

Art. 12.2.2 – Lotto I Cimitero Flaminio

Al fine di garantire ad Ama di eseguire con continuità le operazioni cimiteriali l'Appaltatore dovrà garantire una presenza minima giornaliera di maestranze non inferiore a 12 unità come di seguito specificato:

- n. 2 squadre per eseguire opere murarie a supporto delle attività di tumulazione e estumulazione in loculi, nella mattina;
- n. 1 squadra per eseguire opere murarie a supporto delle attività di tumulazione e estumulazione in tombe e cappelle private, nella mattina;
- n. 2 squadre per le attività di scavo e rinterro per le attività di inumazione in campo comune nella giornata;
- n. 1 squadra per le attività di scavo e rinterro per le attività di inumazione in campo inconsulti nella giornata;

L'organizzazione delle squadre potrà subire variazioni su indicazione della Direzione Lavori.

Dovranno inoltre essere messi a disposizione all'interno del Cimitero Flaminio nr. 2 escavatori idonei alla movimentazione delle casseforme con relativi accessori e nr. 1 mini-escavatore

Le operazioni sono previste dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle ore 17.00

Su richiesta dell'Ispettorato cimiteriale di competenza, sentita la Direzione Lavori, l'impresa dovrà effettuare il servizio anche durante la giornata di domenica per le altre confessioni religiose diverse dal cattolicesimo, senza alcuna richiesta di indennità straordinaria.

Le 12 unità richieste, secondo l'attuale organizzazione, sono così distribuite

Mattina: 12 unità con orario 7.30-13.30 (dal lunedì al sabato)

Pomeriggio: 6 unità con orario 14.30-17.00 (dal lunedì al sabato)

Art. 12.2.3– Lotto II Cimitero Verano

Al fine di garantire ad Ama di eseguire con continuità le operazioni cimiteriali l'Appaltatore dovrà garantire una presenza minima giornaliera di maestranze non inferiore a 5 unità come di seguito specificato:

- nr. 2 squadre per eseguire opere murarie a supporto delle attività di tumulazione e estumulazione in loculi;

- nr. 1 unità per eseguire opere murarie a supporto delle attività di tumulazione e estumulazione in tombe e cappelle private nella mattina;

L'organizzazione delle squadre potrà subire variazioni su indicazione della Direzione Lavori.

Dovrà essere messo a disposizione, se richiesto, nr. 1 mini-escavatore per le attività di scavo e rinterro per le attività di inumazione e/o esumazione.

Le operazioni sono previste dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle ore 17.00

Su richiesta dell'Ispettorato cimiteriale di competenza, sentita la Direzione Lavori, l'impresa dovrà effettuare il servizio anche durante la giornata di domenica per le altre confessioni religiose diverse dal cattolicesimo, senza alcuna richiesta di indennità straordinaria.

Le 5 unità richieste, secondo l'attuale organizzazione, sono così distribuite:

Mattina: 5 unità con orario 7.30-13.30 (dal lunedì al sabato)

Pomeriggio: 2 unità con orario 14.30-17.00 .

[Art. 12.2.4– Lotto III Cimitero Laurentino e Suburbani](#)

Al fine di garantire ad Ama di eseguire con continuità le operazioni cimiteriali l'Appaltatore dovrà garantire una presenza minima giornaliera di maestranze non inferiore a 4 unità come di seguito specificato:

-Nr. 2 squadre per eseguire opere murarie a supporto delle attività di tumulazione e estumulazione in loculi e/o tombe e cappelle private e attività di scavo e rinterro per i cimiteri suburbani per la giornata.

L'organizzazione delle squadre potrà subire variazioni su indicazione della Direzione Lavori.

Dovrà inoltre essere messo a disposizione all'interno del Cimitero Laurentino nr. 1 escavatore idoneo alla movimentazione delle casseforme con relativi accessori e un ulteriore escavatore per le attività di esumazione ordinaria nel periodo marzo-ottobre.

Le operazioni sono previste dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle ore 17.00

Le 4 unità richieste, secondo l'attuale organizzazione, sono così distribuite:

Mattina: 4 unità con orario 7.30-13.30 (dal lunedì al sabato)

Pomeriggio: 3 unità con orario 14.30-17.00 e 1 unità da mettere a disposizione solo per interventi programmati dall'ispettorato.

[Art. 12.3 – Uso dei locali e utenze](#)

Per il deposito degli attrezzi e del materiale, nonché quale spogliatoio e luogo di raccolta del personale, verrà concesso alla ditta aggiudicataria l'uso gratuito di locali che l'Amministrazione giudicherà necessari. Sarà cura dell'aggiudicataria dotare degli arredi necessari i suddetti locali. Tali vani, che non potranno essere adibiti ad uso diverso dal previsto, dovranno essere sgomberati e riconsegnati in buono stato al termine dell'appalto. L'AMA S.p.A. si riserva la facoltà di sostituire detti locali per esigenze organizzative dell'Ente, con altro, senza che la ditta aggiudicataria possa fare alcuna opposizione od eccezione. L'AMA S.p.A. provvederà a mettere a disposizione della ditta aggiudicataria l'acqua e l'energia elettrica occorrente per lo svolgimento del servizio.